Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte costituzionale, 10 maggio 2021, n. 95, **dichiara illegittime alcune norme della legge della Regione Trentino-Alto Adige in materia di segretari degli enti locali.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

2. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2021, n. 3707, **alla Corte di giustizia UE l'integrale rimborso dei costi dell'attività di intercettazione disposta dall'Autorità giudiziaria;**
3. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2021, n. 3701, **all'Adunanza plenaria l'individuazione del giudice competente a decidere sul risarcimento dei danni derivanti dall'annullamento giurisdizionale di una variante e dei collegati permessi di costruire e sull'affidamento incolpevole maturato in relazione al fattore "Tempo";**
4. Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 3597, **approfondisce la procedura di verifica *screenig* ambientale anche in relazione al principio di precauzione.**

Consiglio di Stato - Pareri

5. Cons. di Stato, sez. I, 13 maggio 2021, n. 847 – **approfondisce i limiti delle competenze professionali degli agrotecnici;**
6. Cons. di Stato, sez. I, 19 aprile 2021, n. 744 - **approfondisce i rapporti sussistenti tra ricorso straordinario e ricorso gerarchico;**

7. Cons. di Stato, sez. I, 16 aprile 2021, n. 688 - **sulla inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato in caso di ricorso straordinario;**
8. Cons. di Stato, sez. I, 9 aprile 2021, n. 661 - **sulla competenza degli ordini professionali.**

Normativa ed altre novità di interesse

9. Legge 6 maggio 2021, n. 61 – **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (in G.U. n. 112 del 12 maggio 2021; in vigore dal 13 maggio 2021).**

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune norme della legge della Regione Trentino-Alto Adige (16 dicembre 2019, n. 8) in materia di segretari degli enti locali.

Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2021, n. 95, Pres. Coraggio, Est. Zanon

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), nella parte in cui introduce l'art. 148-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), il quale prevede – per la sola Provincia autonoma di Trento – l'istituzione di un «Albo dei segretari degli enti locali» (*recte*: elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali), articolato in due sezioni: nella prima è prevista l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile,

dei soggetti «in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Provincie di Trento e di Bolzano»; nella seconda è prevista l'iscrizione, di diritto, dei «segretari degli enti locali della provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato» al momento dell'entrata in vigore della disposizione impugnata.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

La IV Sezione rimette alla Corte di giustizia UE l'integrale rimborso dei costi della attività di intercettazione disposta dall'Autorità giudiziaria.

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 11 maggio 2021, n. 3707 – Pres. Maruotti, Est. Lamberti

Deve essere rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se gli art.18, 26, 49, 54 e 55 del TFUE, gli artt. 3 e 13 della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, nonché gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ostino ad una normativa nazionale che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di

intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso.

La Sezione ha ritenuto che né la normativa unionale derivata vigente in materia, né i principi generali dei Trattati evocati dalle parti ricorrenti impongano l'integrale copertura dei costi effettivamente affrontati (e debitamente documentati) dagli operatori per l'esecuzione delle attività di intercettazione e, pertanto, non ostino ad una disciplina nazionale che tale integrale ristoro non preveda e che, inoltre, vincoli la revisione in via amministrativa delle tariffe da riconoscere agli operatori al conseguimento di "un risparmio di spesa".

Invero: a) in primo luogo, la direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 non impone espressamente agli Stati membri di riconoscere agli operatori l'integrale ristoro dei costi, potendosi dunque ritenere, in considerazione del carattere di normazione del fine e non dei mezzi proprio dell'istituto della direttiva (art. 288, paragrafo 3, TFUE), che si sia implicitamente inteso lasciare, sul punto, libertà agli Stati membri; b) inoltre, tale direttiva consente che gli Stati membri impongano agli operatori di telecomunicazione l'espletamento delle attività di intercettazione legalmente disposte dall'Autorità giudiziaria: questa attività, in quanto normativamente imposta per fini primari, superiori ed imprescindibili di interesse pubblico, non può essere soggetta a condizionamenti finanziari se non entro limiti contenuti, tanto più se tali condizionamenti sono previsti a favore di privati che operano, previa autorizzazione amministrativa, in mercati regolati; c) in termini più generali, è vero che, secondo il diritto unionale derivato, le condizioni apponibili all'autorizzazione generale all'esercizio di servizi di telecomunicazione, tra cui l'obbligatoria esecuzione delle attività di intercettazione, devono essere "non discriminatorie, proporzionate e trasparenti", ma è altrettanto vero che le tariffe previste in via generale dal decreto legislativo n. 259 del 2003 per l'espletamento delle attività di intercettazione: c1) sono assolutamente analoghe per tutti gli operatori, grandi e piccoli, nazionali ed esteri, che offrano servizi in Italia, per cui non si riscontra né un limite tecnico-giuridico

alla libera concorrenza, all'ingresso nel mercato ovvero alle condizioni di contendibilità dello stesso, né, tanto meno, una discriminazione diretta od indiretta in base alla dimensione aziendale od alla nazionalità (le tariffe, dunque, sono "non discriminatorie"); c2) debbono essere computate dall'Amministrazione "tenendo conto dell'evoluzione dei costi", giacché il vigoroso progresso tecnologico del settore ha reso sempre meno onerose certe prestazioni; di converso, queste prestazioni, imprescindibili per il perseguimento di fini generali di primario interesse pubblico, possono essere fornite esclusivamente dagli operatori di telecomunicazioni (le tariffe, dunque, sono complessivamente "proporzionate"); c3) sono pubbliche ed accessibili a tutti, in quanto calate in un formale provvedimento amministrativo (le tariffe, dunque, sono "trasparenti"); d) a tutto concedere, in termini giuridici il rimborso non è necessariamente e soltanto quello "a pie' di lista" (ossia quello parametrato alle spese effettivamente e concretamente sostenute), ma anche quello basato sulle spese ipoteticamente gravanti sull'operatore modello che adotti le migliori soluzioni tecnologiche ed organizzative disponibili in base alle conoscenze del momento storico; peraltro, in base alla vigente normativa unionale e nazionale, l'operatore di telecomunicazioni è tenuto a consentire lo svolgimento di intercettazioni, dunque ha – in termini giuridici – da un lato l'obbligo (nell'interesse pubblico) di predisporre una struttura organizzativa che ne renda possibile lo svolgimento nella maniera più fluida, efficace ed efficiente possibile, dall'altro l'onere (nell'interesse proprio) di ridurre al massimo i relativi costi; sotto altra prospettiva, una prestazione obbligatoria *ex lege* rende parimenti obbligatorio il propedeutico apprestamento dei necessari strumenti, delle opportune metodologie di lavoro e delle congrue soluzioni organizzative, la cui predisposizione, pertanto, può essere vista, in chiave di analisi economica del diritto, come un costo intrinseco ma ineludibile della stessa attività commerciale di prestazione di servizi di telecomunicazioni, che, del resto, nell'attuale regime normativo tanto unionale, quanto nazionale non è libera, ma sottoposta a regime autorizzatorio; e) in una prospettiva sistemica attenta al dato valoriale, infine, il diritto unionale originario (cfr. art. 4, paragrafo 2, TUE; art. 4, paragrafo 2, lett. j, TFUE; art. 72 TFUE; art. 82 TFUE; art. 84 TFUE) riconosce, direttamente o indirettamente, la strutturale preminenza di alcuni interessi pubblici essenziali curati dagli Stati membri, fra cui quello al perseguimento dei reati, per il quale è strumentale e, spesso, indispensabile la captazione di conversazioni: orbene, giacché tale captazione può essere

ottenuta unicamente con la collaborazione degli operatori di telecomunicazioni, che, dunque, si profila come indispensabile, ai fini della legittimità unionale lo Stato membro deve avere soltanto cura di apprestare una regolamentazione chiara, omologa per tutti gli operatori attivi nel mercato nazionale e ragionevolmente idonea a rendere economicamente tollerabile l'espletamento di tale attività.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(3)

La IV Sezione rimette all'Adunanza plenaria l'individuazione del giudice competente a decidere sul risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di una variante e dei collegati permessi di costruire e sul relativo affidamento incolpevole formatosi anche in relazione al fattore "tempo".

Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 11 maggio 2021, n. 3701 – Pres. Maruotti, Est. Di Carlo

Devono essere rimesse all'Adunanza plenaria le questioni se: a) sussista la giurisdizione amministrativa sulla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, formulata dall'avente causa del destinatario di una variante urbanistica, quando entrambi siano risultati soccombenti in un giudizio amministrativo, proposto dal vicino, all'esito del quale sia stata annullata per vizi propri la medesima variante e siano stati annullati per illegittimità derivata i conseguenti permessi di costruire – e, più in generale, se sussista sempre la giurisdizione amministrativa quando – su domanda del ricorrente vittorioso o su domanda del controinteressato soccombente (che proponga

un ricorso incidentale condizionato o un ricorso autonomo) – si debba verificare se il vizio di un provvedimento autoritativo, oltre a comportare il suo annullamento, abbia conseguenze sul piano risarcitorio); b) qualora sussista la giurisdizione amministrativa sulla domanda sub a) del controinteressato soccombente, quando sia giuridicamente configurabile un affidamento 'incolpevole' che possa essere posto a base di una domanda risarcitoria, anche in relazione al fattore 'tempo'; c) qualora sussista la giurisdizione amministrativa e quand'anche si sia in presenza di un affidamento 'incolpevole' del controinteressato soccombente, quando si possa escludere la rimproverabilità dell'Amministrazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Si vedano le ordinanze di deferimento all'Adunanza plenaria di analoghe questioni deliberate da Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2021, n. 2753 (oggetto della News US n. 41 del 4 maggio 2021), sez. II, 9 marzo 2021, n. 2013 (oggetto della News US n. 29 del 26 marzo 2021).

(4)

La IV sezione approfondisce la funzione, la natura e la disciplina della procedura di c.d. verifica *screening* ambientale, anche in relazione al principio di precauzione.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2021, n. 3597 – Pres. Poli, Est. Martino

La fase di verifica "*screening*" ambientale svolge una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove

ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione". Lo *screening*, è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzato preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità. Le categorie di progetti che possono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità coincidono con quelle rispetto alle quali la V.I.A. è solo eventuale, ovvero, secondo quanto prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie: 1) progetti elencati nell'Allegato II al Codice che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni (screening di competenza statale); 2) modifiche dei progetti elencati nell'Allegato II suscettibili di produrre effetti negativi e significativi per l'ambiente (screening di competenza statale); 3) progetti elencati nell'Allegato IV (screening di competenza regionale).

Le condizioni di applicazione del principio di precauzione, sono le seguenti: (i) sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva che consentano di dedurre ragionevolmente l'esistenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana; (ii) una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l'entità o la gestione del rischio, tale per cui non possano determinarsene con esattezza la portata e gli effetti. Nella prospettiva della Commissione Europea, l'azione precauzionale è pertanto giustificata solo quando vi sia stata l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un "ragionamento rigorosamente logico" e, tuttavia, permanga un'ampia incertezza scientifica sulla "portata" del suddetto rischio. Nel conseguente bilanciamento delle più opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del c.d. "rischio zero" entra in potenziale tensione con il principio di proporzionalità, il quale impone misure "congrue rispetto al livello prescelto di protezione" ed una conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti: dunque, non è sempre vero che un divieto totale od un intervento di contrasto radicale costituiscano "una risposta proporzionale al rischio potenziale, potendosi configurare situazioni

e contesti specifici che rendono una tale strategia inopportuna, inutilmente dispendiosa, se non sostanzialmente improduttiva. In siffatte ipotesi, per coniugare in modo bilanciato esigenze di precauzione e di proporzionalità, la Commissione suggerisce di modulare l'azione cautelativa in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un'opera di controllo e di "revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici".

Consiglio di Stato - Pareri

(5)

La I Sezione approfondisce i limiti delle competenze professionali degli agrotecnici.

Consiglio di Stato, sezione I, 13 maggio 2021, n. 847 – Pres. Torsello, Est. Neri

Le competenze professionali degli agrotecnici in materia di "opere di trasformazione e miglioramento fondiario" non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo; poiché il piano di assestamento è un documento tecnico di gestione dei boschi con il quale vengono definiti gli obiettivi da perseguire nel medio periodo, gli orientamenti della gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi, emerge con chiarezza che l'attività inerente all'assestamento forestale è direttamente riconducibile alle specifiche competenze dei dottori agronomi e forestali previste dal legislatore ai sensi della legge professionale e che analoghe competenze in materia di assestamento forestale non possono riconoscersi agli agrotecnici e agli agrotecnici laureati.

(6)

La I Sezione approfondisce i rapporti sussistenti tra ricorso straordinario e ricorso gerarchico.

Consiglio di Stato, sezione I, 19 aprile 2021, n. 744 – Pres. Troiano, Est. Mele

Trova applicazione in sede di ricorso straordinario il principio della necessaria corrispondenza delle censure articolate in sede gerarchica e delle successive articolate in sede straordinaria, principio già elaborato in relazione al rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale. In tema di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza afferma che in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per *saltum*) con il rimedio giurisdizionale, possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale. In sede di ricorso straordinario è, dunque, preclusa la possibilità di modificare l'oggetto del contendere già individuato con il gravame gerarchico. La presentazione del ricorso gerarchico non ha efficacia sospensiva dei termini di impugnazione giustiziale o giurisdizionale del provvedimento avversato in sede amministrativa. Ciò comporta che l'oggetto del contendere, la "*causa petendi*", viene perimetrata dal ricorrente con il gravame gerarchico. La successiva impugnazione della decisione del ricorso amministrativo non potrebbe, pertanto, rappresentare uno strumento surrettizio per ampliare il "*thema decidendum*". Tale principio trova supporto nella natura specificamente impugnatoria del rimedio, allorquando le posizioni giuridiche possedute dal ricorrente hanno consistenza di interesse legittimo. In questi casi il ricorso giurisdizionale o giustiziale sconta termini decadenziali perentori a fronte dei quali, se si ammettesse la possibilità di ampliamento postumo del "*thema decidendum*", mediante la proposizione di motivi nuovi di gravame, verrebbe facilmente aggirato quel termine

concretandosi una indebita rimessione in termini non consentita dall'ordinamento giuridico.

(7)

La I Sezione si pronuncia sulla inammissibilità della domanda per violazione del giudicato contenuta in un ricorso straordinario.

Consiglio di Stato, sezione I, 16 aprile 2021, n. 688 – Pres. Torsello, Est. Carpentieri

Per pacifica giurisprudenza della Sezione (cfr. pareri n. 1330/2020 del 15 luglio 2020; n. 2057/2019 del 15 luglio 2019; n. 457/2019 del 18 febbraio 2019), ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a., spetta in via esclusiva al Giudice che ha pronunciato la sentenza la cognizione "di tutte le questioni relative all'ottemperanza" (come chiarito dal comma 6 dell'art. 114 stesso codice). In base al comma 1 del medesimo art. 113 del c.p.a., il ricorso per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (e delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo) si propone "al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". La norma esprime il fondamentale principio logico-giuridico per cui solo il giudice che ha emesso la sentenza è titolato a interpretarla e a valutare se e in che modo il nuovo provvedimento amministrativo si conformi o si discosti dalla norma *agendi* dettata con la pronuncia giurisdizionale. Essa fonda, in tal modo, una competenza esclusiva di tipo funzionale e perciò inderogabile, con la conseguenza che è inammissibile una domanda, quale quella nella sostanza qui proposta dalle ricorrenti, intesa a conseguire la corretta esecuzione di una sentenza del Giudice amministrativo in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la cui natura strettamente impugnatoria mal si coniuga, peraltro, con il tipo di cognizione (estesa anche al merito) propria dell'ottemperanza. Né tale principio – e la conseguente competenza funzionale e inderogabile del

giudice dell'ottemperanza – possono essere aggirati o elusi mediante la prospettazione di quelli che sono oggettivamente vizi di non corretta esecuzione del giudicato in termini di vizi autonomi di illegittimità per violazione di norme dell'ordinamento generale. Spetta comunque al giudice dell'esecuzione, infatti, come chiarito dal citato comma 6 dell'art. 114 del c.p.a. (in base al quale "Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza"), la qualificazione dei vizi-motivi dedotti (se di nullità dell'atto di riesercizio della funzione per contrasto con il giudicato, o di annullabilità per violazione di norme dell'ordinamento giuridico generale e/o per eccesso di potere).

(8)

La I Sezione si pronuncia sulla competenza degli ordini professionali.

Consiglio di Stato, sezione I, 9 aprile 2021, n. 661 – Pres. Torsello, Est. Neri

La legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (riforma della professione forense) - all'articolo 36, rubricato "competenza giurisdizionale", detta una disciplina, che riproduce in sostanza quella precedentemente sancita dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54, convertito con modificazioni dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, e dal d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, artt. 3 e 7, e che ribadisce espressamente la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dal Consiglio nazionale forense. Va osservato che gli sviluppi normativi e giurisprudenziali hanno nel tempo valorizzato l'autonomia degli ordini professionali, autonomia che si esprime anche nella devoluzione delle relative controversie ad una giurisdizione che, per giurisprudenza consolidata, è considerata speciale (si vedano Cass. civ., sez. un., 31/07/2020, n. 16548; 24/12/2019, n. 34429; 11/12/2007, n. 25831). Sulla giurisdizione del CNF si è espressa anche la Corte giustizia UE, grande sezione, 17 luglio 2014, n. 58 affermando che "il

Consiglio Nazionale Forense è competente a dirimere la controversia per cui è stato adito ed è chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione avente natura giurisdizionale. Tale organo, esercitando il controllo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del decreto legislativo 96/2001, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE; di conseguenza, la Corte è competente a rispondere alle questioni che esso le ha sottoposto". Per quanto qui d'interesse, merita particolare attenzione il comma 6 dell'articolo 36 che ammette il ricorso avverso le decisioni del CNF solo alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Consiglio nazionale forense, dunque, ha giurisdizione sulle controversie che, come quelle attinenti all'iscrizione nell'albo professionale o quelle in materia disciplinare, hanno ad oggetto diritti soggettivi. Di recente le sezioni unite hanno stabilito: "essa non comporta d'altronde alcuna menomazione della tutela giurisdizionale, dal momento che la L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6 (così come, in passato, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56) prevede espressamente l'impugnabilità delle decisioni adottate dal CNF dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, in tal modo prefigurando un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost., anche alla luce del fatto che il Consiglio Nazionale costituisce un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione medesima (e quindi escluso dal divieto di cui all'art. 102, comma 2 e legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria: in quest'ultimo senso si veda, in particolare, Corte cost. sent. n. 284 del 1986).

L'articolo 36, legge 31 dicembre 2012, n. 247, assegna al predetto Organo forense una vera e propria giurisdizione speciale, come già riconosciuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. I, 9 dicembre 2020 n. 2010; sez. V, 22 agosto 2016, n. 3663; sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1010).

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

Legge 6 maggio 2021, n. 61 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (in G.U. n. 112 del 12 maggio 2021; in vigore dal 13 maggio 2021).